



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 15 aprile 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 aprile 2003 – Undicesima giornata ritorno

Atalanta-Reggina 1-1
Bologna-Juventus 2-2
Como-Perugia 1-1
Empoli-Chievo Verona 2-1
Internazionale-Milan 0-1
Modena-Lazio 0-0
Roma-Parma 2-1
Torino-Piacenza 1-3
Udinese-Brescia 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14-15 aprile 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 80

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 aprile 2003 – Undicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre ed all'inizio del secondo tempo, acceso sugli spalti e lanciato in alto numerosi fuochi d'artificio; per aver, al 35° del primo tempo, lanciato un fumogeno che cadeva, ancora acceso, sul terreno di gioco; per avere, al 38° del primo tempo, scagliato alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso un Assistente; per aver, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nell'area di rigore avversaria; per avere, nei minuti di recupero, lanciato alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua sul terreno; per aver ripetuto analogo lancio verso alcuni calciatori avversari ancora presenti sul terreno dopo la conclusione della gara; recidiva.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della partita e dopo il termine, rivolto grida ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara; per avere, in quattro occasioni nel primo tempo ed in tre nel secondo tempo, indirizzato cori di inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; **sanzione determinata nella misura di € 6000,00 per l'ultimo episodio, in applicazione dell'art. 10, commi 2 e 5 CGS**, valutate come attenuanti le documentate iniziative della società per la prevenzione di tali condotte; recidiva.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, scagliato una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua nell'area di rigore avversaria; per avere, nella stessa circostanza, lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, nonché un altro fumogeno dietro la porta della squadra avversaria; per aver, dopo la conclusione della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di gioco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** a titolo di responsabilità oggettiva per tardiva presentazione della squadra con conseguente ritardo di due minuti nell'inizio della gara; per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, lanciato cinque fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco; per aver ripetuto identica condotta all'inizio del secondo tempo; per avere intonato, al 39° del secondo tempo, cori ingiuriosi nei confronti delle Forze dell'ordine; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere alcune persone non identificate, addette allo staff societario, presenti nel recinto di gioco, sistematicamente insultato un Assistente per tutto il corso del primo tempo; per avere queste stesse persone, pur dopo essere state allontanate dall'Arbitro, ripreso ad ingiuriare l'Assistente durante il secondo tempo; per avere due di esse rivolto all'Assistente una frase irrispettosa, dopo la fine della gara.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel primo e nel secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORDOBA Ivan (Internazionale): perché, al 22° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTICCHIO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DI BIAGIO Luigi (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

GRELLA Vincenzo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUARDIOLA Josep Sala (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PERROTTA Simone (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SAMUEL Walter Adrian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SIMIC Dario (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZACCARDO Cristian (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAMBROTTA Gianluca (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00

BERTI Gianluca (Empoli); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CORRENT Nicola (Como)
ZAURI Luciano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

TOLDO Francesco (Internazionale).

PER COMPOR**TAMENTO** SCORRE**TTO** NEI CONFRO**NTI** DI UN
AVVER**SARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MATUZALEM Da Silva Francelino (Brescia)
SERIC Anthony (Brescia)
UNGARI Luca (Modena).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MIHAJLOVIC Sinisa (Lazio)
PANUCCI Christian (Roma)
ROSSITTO Fabio (Udinese)
SENSINI Nestor (Udinese).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LEGROTTAGLIE Nicola (Chievo Verona)
MANGONE Amedeo (Piacenza)
MAYER Mauro (Modena).

SESTA SANZIONE

CORRADI Bernardo (Lazio)
MARASCO Antonio (Modena)
NEGRO Paolo (Lazio)
VANNUCCHI Ighli (Empoli).

QUINTA SANZIONE

ALLEGRETTI Riccardo (Como)
CARACCILO Andrea (Perugia)
COMOTTO Gianluca (Torino)
MILANETTO Omar (Modena)
PAREDES Carlos (Reggina).

SECONDA SANZIONE

KROLDRUP Per (Udinese)
TACCHINARDI Alessio (Juventus).

PRIMA SANZIONE

MATERAZZI Marco (Internazionale)
MONTERO Paolo (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

GROSSO Fabio (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Decima sanzione) .

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MUTU Adrian (Parma)

SECONDA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Parma)
RUI COSTA Manuel Cesar (Milan).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 24 aprile 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani